

Codice A1817B

D.D. 14 ottobre 2024, n. 2122

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 126/24 relativa alla realizzazione di un sopralzo della difesa spondale in sinistra del Torrente Anza, a valle del guado in loc. Burki, in Comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Comune di Macugnaga.



ATTO DD 2122/A1817B/2024

DEL 14/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 126/24 relativa alla realizzazione di un sopralzo della difesa spondale in sinistra del Torrente Anza, a valle del guado in loc. Burki, in Comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Comune di Macugnaga.

Premesso che:

in data 07/10/2024 ns. prot. n. 46466, il Comune di Macugnaga ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente alla realizzazione di un sopralzo della difesa spondale in sinistra del Torrente Anza, a valle del Guado in loc. Burki del Comune di Macugnaga (VB);

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Franco Falciola e dal Dott. Geol. Francesco D'Elia, in base ai quali sono previsti i lavori in oggetto che consistono nella realizzazione di un rilevato in sponda sinistra del Torrente Anza, finalizzato alla protezione delle piste da sci, mediante riutilizzo del materiale estratto dall'alveo in esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'Ordinanza Sindacale n. 48/bis dell'11/07/2024 emessa a seguito dell'evento alluvionale del 29-30 giugno 2024 e realizzazione di scogliera lato alveo;

con Determinazione DD 1912/A1817B/2024 del 18/09/2024, il Settore ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della O.C. n. 1/A18.000/1096 del 29/08/2024, il Comune di Macugnaga alla acquisizione a titolo gratuito del materiale litoide derivante dai lavori in somma urgenza suddetti;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e dei sopralluoghi effettuati, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua, con il rispetto delle prescrizioni e condizioni vincolanti elencate nella parte dispositiva;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la LR 23/2008;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs 112/98;
- l'art. 59 della LR 44/00;
- le LL.RR. n.20/2002 e n.12/2004;
- il Regolamento Regionale n.10/R del 16/12/2022;
- la L.R. n. 37/2006 e smi;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- la O.C. n. 1/A18.000/1096 del 29/08/2024;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Macugnaga ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 07/10/2024 ns. prot. n. 46466, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - la parte sommitale del rilevato in progetto dovrà essere realizzata mantenendo una pendenza trasversale verso l'alveo del 2-3% e prevedendone il rivestimento con mantellata in pietra;
 - le opere di difesa esistenti eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - ad avvenuta ultimazione delle opere il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'